

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 14

Adunanza 10 aprile 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUSERNETTA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. – (D.C.C. N. 28 DEL 29.11.2011) - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 289 - 12318/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA, UGO PERONE e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Lusernetta:  
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-26093 del 14/06/1983 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con D.G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994 e n. 14-11160 del 01/12/2003;
- ⇒ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 9 del 29/03/2007, una Variante Parziale al P.R.G.I. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. 9 del 28/04/2011, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. 15 del 29/06/2011, il Progetto Preliminare di un'ulteriore Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. 28 del 29/11/2011, il Progetto Preliminare di una successiva Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della

L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41 che ha trasmesso alla Provincia, in data 01.03.2012 (pervenuta in data 07.03.2012);

(Prat. n. 16/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 552 abitanti nel 1971, 540 abitanti nel 1981, 497 abitanti nel 1991, 494 abitanti nel 2001 e 531 nel 2010, dati che evidenziano un andamento demografico in leggera crescita nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 704 ettari dei quali 140 di collina e i rimanenti 564 di montagna (pari a circa l'80 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 17 ettari con pendenze inferiori al 5%, 234 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 20% e 453 ettari con pendenze superiori al 20%; per quanto attiene l'agricoltura e foreste si evidenzia una superficie di 518 ettari ricoperti da "Aree boscate" (pari a circa il 74% del territorio comunale) con parte del territorio comunale interessato dalla "Zona D.O.C. del Pinerolese";
- ⇒ è compreso nell'Ambito 17 di approfondimento sovracomunale "Val Pellice", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra gli Ambiti di diffusione urbana;
- ⇒ sistema produttivo: non sono presenti Ambiti di valorizzazione produttivi;
- ⇒ appartiene alla Comunità Montana della "Val Pellice" con altri otto comuni (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Rorà, Torre Pellice e Villar Pellice);
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 48 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi Enti ed organizzazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 156;
  - ⇒ è interessato dal progetto di Viabilità n. 31 "Strada delle Cave, Variante alla Sp.156", dall'innesto con la var. di Bibiana a Lusernetta e dal progetto n. 32 "Collegamento Sp.161 - strada delle Cave - Variante sud alla sp.161", in fase di studio, da Lusernetta alla sp.161 a ovest di Torre Pellice;
  - ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dal Torrente Pellice il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
    - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Comba Traversero, Lucerna, Rio Serbia e Rio Serrabio;
    - è interessato da alcuni fenomeni di dissesti areali, a pericolosità elevata;
    - ⇒ è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in "classe 2" dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
    - ⇒ tutela ambientale:
      - una porzione di territorio comunale risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004 - "Parco della Val Pellice";

- l'intero territorio comunale ricade nelle "Aree di particolare pregio paesaggistico ambientale proposte – APProv001p" individuate dal PTC2;
  - si rileva la presenza di "corridoi di connessione ecologica (corridors)" e, marginalmente, la presenza della "fascia perifluviale" del Torrente Pellice, di cui all'art. 47 del PTC2;
- ⇒ pianificazione territoriale sovracomunale:
- fa parte di un ambito di approfondimento per il quale la Regione Piemonte si è riservata la competenza di dettare una specifica disciplina con apposito piano territoriale; ciò ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera b) del Piano Territoriale Regionale;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 29/11/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

1. la previsione di nuova area attrezzata "F4", "destinata a servizi ed attrezzature di interesse comune e pubblico (area attrezzata per la pesa dei mezzi ed annesso prefabbricato di servizio ad uso bar-ristorante)" – "superficie massima copribile struttura prefabbricata servizi mq 200", contigua al tratto di Strada Provinciale SP 156 Variante delle Cave, con innesto a rotatoria, – **incompatibile ai sensi della Prescrizione immediatamente vincolante e cogente definita comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2 in riferimento all'incremento del carico antropico dell'area. Inoltre, unicamente per una porzione dell'ambito, alcune delle destinazioni ammesse risultano incompatibili con la prescrizione che esige attuazione contenuta nell'art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2;**
2. la eliminazione della rotatoria prevista sulla Strada Provinciale in prossimità dell'area a Servizi della zona a destinazione produttiva "D1";
3. la eliminazione del tratto di strada di collegamento tra la rotatoria e la zona "C6" di completamento residenziale;
4. la ridefinizione dell'organizzazione dei lotti fondiari della zona omogenea di completamento residenziale "C4", senza apprezzabili variazioni della capacità edificatoria complessiva - **incompatibile ai sensi della Prescrizione immediatamente vincolante e cogente definita comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2 in riferimento al trasferimento di capacità edificatoria residenziale in aree potenzialmente a rischio idrogeologico;**
5. una diversa localizzazione delle aree a Servizi residenziali (parco, gioco, sport e parcheggi pubblici), nuovamente distribuite in relazione alle caratteristiche del nuovo impianto urbanistico;
6. la esclusione dal nuovo perimetro della superficie territoriale della zona "C4" di un lotto fondiario già edificato e la sua annessione alla zona omogenea residenziale di completamento "C1a";
7. una diversa localizzazione delle aree per Servizi industriali pertinenti alla zona omogenea "D1" a destinazione produttiva, distribuite in relazione all'inserimento di un nuovo tratto di viabilità comunale ed alla diversa estensione della superficie coperta del fabbricato industriale – **si rileva che l'intervento ricade in ambiti individuati dal PTC2 quali "aree boscate" ed alcune destinazioni d'uso ammesse dalla L.R. 56/77 e s.m.i. per le aree a Servizi degli ambiti produttivi sono incompatibili con la prescrizione che esige attuazione contenuta nell'art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2 ;**
8. la localizzazione (per dichiarate necessità) di un'area ad uso agricolo in posizione contigua al tessuto residenziale e confinante con l'area attrezzata a Servizi; -

**incompatibile ai sensi delle prescrizioni che esigono attuazione definite al comma 1 p.to e) art. 15 delle N.d.A. del PTC2 e ai sensi della prescrizione che esige attuazione definita al comma 7 art. 17 delle N.d.A. del PTC2;**

L'atto amministrativo di adozione non riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 "*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica*"; la documentazione è carente della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4 ai sensi della quale "*Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*".

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/04/2012;

consultato il Servizio Programmazione Viabilità in data 03/04/2012

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/04/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. del Comune di Lusernetta, adottato con deliberazione del C.C. n. 28

del 29/11/2011, **presenta alcuni elementi di incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, mentre, non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; **ad eccezione dell'art. 50 Difesa del suolo, comma 2, per il quale presenta degli elementi di incompatibilità**, per le motivazioni di seguito esposte:

- visti i seguenti commi delle N.d.A. del PTC2 in cui è citato: comma 1 art. 51: *"Il PTC2 entra in vigore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 56/1977, dopo la pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione"*; comma 2 art. 50 (**Prescrizione immediatamente vincolante e cogente**) *"La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni"*.

**Come emerge dagli Atti in nostro possesso il Piano vigente non è adeguato al PAI e non potendo distinguere quali ambiti sono interessati dal rischio idrogeologico, ai sensi del citato articolo, si è ritenuto che le proposte con previsione di ampliamento delle attività residenziali, cambi di destinazione urbanistica e/o modifiche urbanistiche con potenziale incremento del carico antropico, sono incompatibili con il PTC2; nello specifico:**

- intervento n. 1 – la previsione di realizzare un prefabbricato di servizio ad uso bar - ristorante, nell'ambito della nuova area a Servizi "F4", **comporta un incremento del carico antropico afferente all'area in contesti potenzialmente non compatibili con il PAI;**
- intervento n. 4 – con lo stralcio parziale dell'area a Servizi pubblici per parco, gioco, sport "Ps", destinandola ad ambito di completamento residenziale "C4", pur mantenendo la capacità edificatoria prevista dal P.R.G.I. vigente per l'intero ambito "C4", **genera un trasferimento del carico antropico in aree potenzialmente non compatibili con il PAI;**

Inoltre:

- La previsione di ampliamento fondiario della zona "C4" verso il margine esterno del conurbato, a discapito dell'area interclusa (interventi nn. 4 e 8), delineando così un "vuoto" agricolo intorno al quale si sviluppa il disegno urbanistico del territorio, contrasta con l'obiettivo di realizzare delle forme compatte degli insediamenti che hanno come unico fine consumare meno suolo. Infatti, nella *"prescrizione che esige attuazione"* delle N.d.A. del PTC2, art. 15 comma 1, è citato: *"Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti,..... assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, ....., gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica,..... A tale fine:"*..... punto **'e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;**
- in merito all'ampliamento dell'area a Servizi del bacino produttivo "DI", trattandosi di un ambito identificato quale "boscato" dal PTC2, si rileva che **alcune destinazioni d'uso ammesse dalla L.R. 56/77 e s.m.i. per le aree a Servizi degli ambiti produttivi risultano incompatibili con la prescrizione che esige attuazione contenuta nell'art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2;**

- analogamente, l'area "F4" risulta **parzialmente** compresa in ambiti definiti "boscati" dal PTC2 e relativamente per tale porzione, non essendo diversamente disposto dalla norma d'area, **alcune delle opere ammesse risultano incompatibili con la prescrizione che esige attuazione contenuta nell'art. 26 comma 3 delle N.d.A. del PTC2**,
2. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale.*";
  3. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
  4. di trasmettere al Comune di Lusernetta la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
  5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta